

Il Giudice

In relazione alle eccezioni di:

- 1) nullità dell'udienza preliminare – in riferimento all'adozione di un sistema di collegamento in video-presenza delle tre aule di udienza del Tribunale di Cremona, con relativa assegnazione dei difensori, fuori dai casi di cui all'art. 146 bis disp att cpp – anche in relazione alla mancanza del decreto di cui all'art. 146 bis comma 2 disp att cpp
- 2) sulla libera fruibilità di tutte le parti alla consultazione del fascicolo online – quale diritto della difesa – senza l'onere del pagamento di qualsiasi diritto di copia

PREMESSA

Procedure organizzative e servizi offerti

Dal 2004 il Tribunale di Cremona è impegnato nella progettazione, sperimentazione e messa in produzione di innovativi sistemi di dematerializzazione del fascicolo processuale penale, di condivisione documentale digitale, e di collaborazione a distanza (progetto DIGIT TRIBUNALE di CREMONA, nelle sue varie evoluzioni, che ha ottenuto negli anni – unico nel panorama del Ministero della Giustizia - plurimi riconoscimenti nazionali e internazionali – Diploma e Finalista agli Epsa Award 2007 Lucerna – Svizzera; Diploma e Finalista agli E-Gov 2009 Commissione Unione Europea a Malmoe – Svezia; vincitore con il Comune di Crema del Premio SMAU – Smart City 2014 Milano – Distretto della Giustizia Digitale).

L'organizzazione dell'udienza preliminare del presente procedimento, per il numero di parti coinvolte (114 imputati, relativi difensori, nonché le numerose persone offese già individuate nella richiesta di rinvio a giudizio, potenzialmente destinate a salire in relazione alla tipologia delle contestazioni), ha comportato una complessa analisi progettuale, con l'interessamento di plurime Autorità competenti (Ministero Giustizia, Presidenza Corte Appello, Procura Generale, Uffici direttivi del Tribunale e Rappresentante del Governo sul territorio), analisi anche comparata fra più soluzioni logistiche ("interna" al Palazzo di Giustizia, "esterna" - in altra Aula da allestire al di fuori del Tribunale – fino all'ipotesi di trasferimento dell'udienza preliminare in altra sede giudiziaria): l'iter attivato ha portato alla condivisa soluzione adottata (scelta "interna"), finalizzata a mantenere l'udienza all'interno del Palazzo di Giustizia – sede naturale – con l'adozione di procedure organizzative dedicate

e l'allestimento di n. 3 Aule di Udienza in collegamento fra di loro di capienza complessiva sufficiente ad ospitare tutte le potenziali parti interessate.

In relazione al presente procedimento penale sono stati pertanto adottati alcuni ulteriori e innovativi servizi digitali (in ottica *service oriented*) messi a disposizione delle parti, finalizzati a:

A) rendere facilmente fruibili i documenti in formato digitale – PDF – del processo (dal fascicolo depositato ai sensi dell'art. 416 comma 2 cpp a tutte le integrazioni relative alla fase dell'udienza preliminare);

B) automatizzare le operazioni di verifica delle costituzioni delle parti ai sensi dell'art. 420 cpp e la redazione del relativo verbale di udienza;

C) consentire lo svolgimento dell'Udienza Preliminare all'interno del Tribunale di Cremona, senza ricorrere ad onerosi allestimenti di aule di udienza esterne (con onerose spese di installazione a perdere), collegando n. 3 Aule del Tribunale tramite un servizio di videoconferenza in Alta Definizione.

In particolare in relazione al servizio A) le parti hanno la possibilità di collegarsi - previa autenticazione - ad una gestore documentale online ("Digit – documentale-giustizia"), dove possono scaricare l'intero fascicolo processuale e relativi aggiornamenti direttamente sul proprio PC o anche su dispositivi mobile (smartphone/tablet, essendo tra l'altro disponibili apposite Apps gratuite). Il fascicolo, inizialmente composto da 81 files in formato PDF/A, con perfetta corrispondenza agli 81 faldoni cartacei depositati dalla Procura della Repubblica, con segnalibri e testo ricercabile, è stato progressivamente integrato in tempo reale con le produzioni documentali della fase dell'udienza preliminare (notifiche avvisi fissazione udienza).

La piattaforma di gestione documentale offre inoltre altri servizi di comunicazione fra le parti, blog, discussioni, che possono essere utilizzati per lo scambio di informazioni inerenti il processo in corso, rappresentando inoltre la "console" dell'utente per tutti i servizi collegati resi disponibili dal Tribunale di Cremona.

Durante lo svolgimento dell'Udienza Preliminare, le parti hanno la possibilità, anche utilizzando la propria device personale (B.Y.O.D. – con Apps dedicate e gratuite) di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, e, in tempo pressoché reale, anche di quelli depositati dalle parti in una delle tre aule di udienza, essendo disponibile un sistema Wifi gratuito – all'esito di una semplice registrazione e autenticazione tramite proprio numero di cellulare e un sms inviato all'utenza - su tutto il Tribunale, ulteriormente potenziato proprio in funzione del presente procedimento.

Un "sito" dedicato all'interno della piattaforma documentale è stato riservato alle intercettazioni telefoniche: un semplice sistema di ricerca consente di

individuare il file audio e la relativa trascrizione dell'intercettazione di interesse, ed ascoltarla direttamente.

In relazione al servizio B) è stato predisposto un sistema di moduli online, che consentono alle parti di interloquire con gli uffici, richiedere i servizi disponibili, e collaborare nella verifica delle presenze all'udienza preliminare, con l'obiettivo inoltre di regolare l'afflusso dei difensori alle aule, procedere alla loro identificazione, agevolare i controlli di sicurezza (moduli intelligenti che vanno ad integrare con i dati acquisiti il verbale di udienza).

La procedura prevista è stata pensata altresì per consentire l'ordinato afflusso del pubblico non interessato al presente procedimento alle attività ordinarie del Tribunale di Cremona (così evitando effetti impattanti sugli altri servizi).

In particolare in relazione alle operazioni di accredito, per la prima udienza il difensore (imputato - persona offesa), con una procedura di controllo/sicurezza semplificata accede all'URP, completa la registrazione, attesta la presenza avanti al Cancelliere, riceve il modulo con i dati di registrazione firmato dal Cancelliere, con le indicazioni per accedere all'aula a lui assegnata che funge altresì da Pass (udienza in Camera di Consiglio).

Il criterio di assegnazione dei difensori fra le varie Aule, in base alla capienza delle stesse, è stato individuato in relazione alla tipologia dell'imputazione del loro assistito (reato associativo - Aula Polifunzionale; altri reati Aula Corte d'Assise), dedicando una apposita aula (Aula B) ai difensori delle parti offese - costituende parti civili.

In relazione al servizio C), sono state collegate con una piattaforma di videopresenza in Alta Definizione (Audio/Video), utilizzando tecnologia messa a disposizione del Dipartimento Gestione Risorse del Ministero di Giustizia, le tre Aule per le udienze penali del Tribunale di Cremona (Aula Polifunzionale - piano terra, Aula Corte d'Assise - primo piano, Aula B - primo piano). Il sistema consente collegamenti audio/video bidirezionali, controllo in remoto delle postazioni microfoniche da parte del Presidente, nonché condivisione dello schermo del PC per l'esame in contraddittorio di contenuti multimediali (files audio intercettazioni telefoniche, filmati video) e documenti (verbali trascrizioni intercettazioni).

All'interno di ogni Aula è prevista la presenza di un Cancelliere, in grado di procedere formalmente al deposito di ogni produzione documentale (analogica o digitale) effettuata dalle parti.

E' altresì presente in ogni Aula una stazione di digitalizzazione, che in tempo reale procede alla scansione dei documenti cartacei, caricandoli con una procedura automatizzata sul gestore documentale, ad immediata disposizione

di tutte le parti (fino a 4000 pagine/giorno, per complessive 12.000 pagine/giorno), ed eventuali documenti digitali.

Il centro Digit (dematerializzazione atti) del Tribunale di Cremona è inoltre coinvolto – in supporto – in relazione alla produzione massiva di scansioni (oltre 25 mila pagine/giorno).

In relazione all'eccezione di cui al numero 1), osserva questo Ufficio come la norma non sia applicabile nel caso concreto.

L'art. 146 bis disp att cpp, al comma uno, prevede che ". Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi... ovvero

1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice..."¹

¹ ARTICOLO 146 BIS

Partecipazione al dibattimento a distanza

1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi: (4)

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

[c) qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all' articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e integrazioni.] (2)

1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice. (3)

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

E' evidente come la norma sia finalizzata a contemperare generali esigenze di sicurezza collegata ai trasferimenti e alla presenza in aula dell'imputato detenuto con il suo diritto di "partecipare" al dibattimento.

Nel caso di specie non ricorrono i presupposti:

- a) relativi alla tipologia di reati di cui al comma 1 o le misure di cui al comma 1 bis art 146 bis disp att cpp
- b) nessuno degli attuali imputati risulta detenuto

Ne consegue che il richiamo alla norma in oggetto, anche sulla base di queste due mere considerazioni, non risulta condivisibile, né la norma applicabile.

Ulteriormente si osserva come la norma sia applicabile alla fase del "dibattimento", elemento letterale che rende ulteriormente non pertinente il riferimento a tale normativa, a pena di "nullità", quando, come nel caso di specie, ci si trova alla fase dell'udienza preliminare.

Si premette che questo Ufficio non ha rinvenuto, all'interno del Codice di Procedura Penale, né in altra normativa collegata, un espresso "divieto" di

4. E' sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall' art. 2, L. 07.01.1998, n. 11 (G.U. 06.02.1998, n. 30).

(2) La presente lettera è stata soppressa dall' art. 15, D.L. 24.11.2000, n. 341, con decorrenza dal 24.11.2000.

(3) Il presente comma aggiunto dall'art. 15, D.L. 24.11.2000, n. 341 con decorrenza dal 24.11.2000 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.L. 22.12.2011, n. 211 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 17.02.2012, n. 9 con decorrenza dal 21.02.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1 bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all' articolo 41 bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. ".

(4) Il presente comma è stato così modificato dall' art. 8, D.L. 18.10.2001, n. 374 (G.U. del 19.10.2001, n. 244), con decorrenza dal 19.10.2001. Si riporta di seguito il testo originario:

"Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 bis, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:"

celebrare un'udienza utilizzando collegamenti in videoconferenza/telepresenza.

Ne' i difensori – oltre al riferimento di cui all'art. 146 bis disp att cpp – superato come sopra, hanno individuato e segnalato la specifica violazione di norme collegate all'adozione dell'organizzazione dell'udienza come descritta in premessa e adottata da questo Ufficio, che prevedano espressamente quale sanzione la "nullità" dell'udienza penale, quale "atto" del procedimento.

In sostanza, è sufficiente a questo Ufficio fare riferimento all'art. 177 cpp, al principio generale di "tassatività" delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento a pena di nullità per superare l'eccezione di cui al punto 1), non essendo possibile in via interpretativa estendere una sanzione a pena di nullità ove il legislatore, adottando il principio di "tassatività", non l'ha espressamente prevista (*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*).

Si tratta comunque di verificare se l'organizzazione dell'udienza preliminare (ma anche quella dibattimentale) con l'adozione di tecnologie che ne permettano la partecipazione a distanza vada a violare alcune norme di carattere generale presidiate dalla sanzione della nullità, nelle sue varie forme. In sostanza, il riferimento è alle nullità di ordine generale di cui all'art. 178 cpp, ed in particolare su quelle di cui alla lettera B) "partecipazione" al procedimento del Pubblico Ministero, e quelle di cui alla lettera C) – relative all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e della altre parti private

Volendo sintetizzare, le situazioni, o potenzialità difensive (intervento, assistenza e rappresentanza) a tutela dell'imputato e della altre parti private non fanno che specificare alcuni contenuti del più generale concetto di "partecipazione" al procedimento indicato nella lettera B) per il Pubblico Ministero.

In base alle due norme occorre che sia in ogni caso assicurata la partecipazione attiva dell'imputato e delle parti private, direttamente e anche attraverso il proprio difensore.

L'enorme sviluppo delle tecnologie cosiddette di "collaboration" (partecipazione a distanza) e di "sharing" (condivisione delle informazioni) avvenuto in questi anni ha riempito di nuovi contenuti e potenzialità il concetto di "partecipazione" applicabile anche al procedimento penale.

Ciò che prima era possibile solo con la presenza fisica all'interno di un'aula materiale di un Tribunale oggi è perfettamente replicabile attraverso sessioni di Telepresenza/Videopresenza in Alta Definizione, dove anche il concetto "fisico" – "materiale" di Aula d'Udienza viene a mutare a favore dell'Aula Digitale – Virtuale.

Quello che poteva essere un criterio selettivo del cd "body-speech" – ovvero la capacità di "cogliere" nel confronto dialettico espressioni visive e comportamentali (dell'imputato, del testimone) idonee ad integrare il giudizio di attendibilità, originariamente a favore della preferenziale "tesi" per la presenza fisica nell'aula materiale delle parti, è anch'esso venuto meno, a fronte di tecnologie di ripresa e trasmissione in Alta – Definizione, in Telepresenza – Audio-Video, con limiti di qualità e definizione in continua espansione, riprese audio-video collegate, che vanno addirittura ad integrare ed allargare – rispetto all'assetto "analogico" il quadro conoscitivo del giudice e delle parti.

Ne consegue che la "partecipazione" delle parti e dei difensori può certamente essere assicurata anche attraverso l'utilizzo di idonee tecnologie che rendano, nel concreto, efficiente ed efficace l'esercizio del diritto di difesa/esercizio e sostegno dell'azione penale nella sua più ampia estensione.

In relazione a quanto riferito in PREMESSA, e reso operativo in ordine al presente procedimento, si ritiene che l'organizzazione dell'Udienza Preliminare con **la previsione di idonei e tecnologicamente avanzati sistemi di Videopresenza – audio/video in Alta Definizione** ("collaboration") **congiuntamente alla predisposizione di un innovativo sistema di gestione documentale online a disposizione di tutte le parti, con relativo collegamento WiFi disponibile in tutte le Aule di Udienza,** ("sharing") abbia reso "effettiva" "efficace" ed "efficiente" – addirittura incrementandola nei contenuti – la partecipazione delle parti all'udienza preliminare in relazione ai presupposti di cui all'art. 178 cpp.

Le parti – all'interno di ognuna delle 3 Aule, sono in grado di intervenire attraverso i sistemi audio/video in alta definizione, interloquire con il Giudice, confrontarsi in un ancor più ordinato confronto dialettico, sempre sotto la direzione del Giudicante. Sistemi cablati all'occorrenza assicurano l'eventuale riservato colloquio difensore-imputato, o difensore-giudice o altre parti, nel rispetto dell'ordinato svolgimento dell'udienza. Le parti hanno a disposizione verbale stenotipico, registrazioni audio/video delle intere udienze, sulle tre aule, per ogni forma di controllo e verifica.

Tutti gli attori, previa una semplice registrazione sulla piattaforma documentale digitale, possono disporre in aula – in tempo pressoché reale – e certamente – in relazione alla complessità di questo procedimento – in tempo inimmaginabili rispetto ad una procedura completamente analogica – di tutti gli atti depositati dalle parti, deposito che può avvenire, come in una udienza analogica, in ogni Aula presidiata da un Cancelliere, utilizzando il proprio dispositivo portatile (notebook, smartphone, tablet).

Sono in ogni caso assicurati i servizi di rilascio copie "ordinari", con i tempi tecnici standard.

In sostanza, non è ravvisabile alcun vulnus, nessuna limitazione al diritto di difesa, nessuna diminuzione (ma anzi un incremento) al diritto/potere di partecipazione attiva al procedimento/processo che preveda, con queste modalità e tecnologia, la "presenza" a distanza di uno o tutti gli attori.

Anche ragionamento su parametri "analogici", prendendo in considerazione i riferimenti fisici – materiali di una udienza "standard", emerge l'illogicità di una eventuale tesi finalizzata a sostenere la regolarità della sola udienza con la presenza fisica delle parti avanti al Giudice.

Si osservi come in relazione allo specifico "case", una ipotetica aula unica, oltre che far optare necessariamente ad una soluzione esterna al Tribunale di Cremona, avrebbe comportato l'allestimento di una apposita aula contenitore, di ampiezza tale da comportare, certamente, la predisposizione di posti a sedere ad una distanza di varie decine di metri: distanza che avrebbe comportato l'allestimento di un sistema Audio/Video del tutto simile (se non identico, come effettivamente avvenuto per il recente allestimento dell'Aula – Udienza GUP – presso un padiglione della Fiera di Bologna), per consentire a tutte le parti di "partecipare".

Sarebbe stato necessario, per garantire le prerogative processuali a tutte le parti, adottare la stessa tecnologia adottata nel caso di specie, per raggiungere i medesimi risultati, con investimenti, per altro, a "perdere" (in relazione agli onerosi costi di allestimento/installazione e finale disinstallazione dell'aula esterna, agli eventuali oneri di locazione ecc) rispetto ad investimenti in conto "capitale" come quelli realizzati presso il Tribunale di Cremona, dove le tre Aule, concepite anche per operare in completa autonomia, con tutti i servizi multimediali, potranno al termine essere utilizzate ulteriormente nelle loro specifiche funzionalità).

Assicurati quindi al massimo i diritti delle parti alla piena partecipazione all'attività di udienza, non rimane che evidenziare come la soluzione adottata vada ad imporsi, anche per i profili appena evidenziati, per un positivo parametro di natura economica, in un contesto benefit/cost.

Ne discende il rigetto dell'eccezione di cui al punto 1)

ISTANZA DI CUI AL NUMERO 2

Quanto sopra motivato consente a questo Ufficio di affrontare, in maniera coordinata, anche il tema posto a fondamento del rilievo/istanza di cui al punto

2), ovvero la previsione di un "contributo" – sotto forma di pagamento di oneri di rilascio copia – al servizio di documentazione "online" offerto dal Tribunale di Cremona.

Occorre preliminarmente soffermarsi sulla innovativa soluzione di gestione documentale online adottata per il caso di specie da parte del Tribunale di Cremona.

Questa parte comporterà la descrizione, sintetica e certamente non esaustiva, della tecnologia utilizzata, dei workflows adottati, e dell'approccio metodologico che dal 2004 caratterizza tutte le innovazioni ascrivibili al generale processo di "digitalizzazione" ideate, sperimentate e adottate presso il Tribunale di Cremona, nel settore penale e non solo.

In relazione all'approccio metodologico, si è cercato sempre di muoversi all'interno del cosiddetto "swarm" innovativo: individuare produttori di tecnologia di digitalizzazione di livello mondiale (quelli affermatasi sul mercato per la diffusione – vincente – delle loro soluzioni), porsi – come staff del Tribunale – quali mediatori intelligenti nella filiera, ovvero "creare" soluzioni applicative di utilizzo efficiente, flessibile e creativo di quella tecnologia ai processi organizzativi interni del Tribunale, sempre avendo quale target l'interesse – i benefici – di tutte le parti coinvolte (Giudici, Cancellieri, personale amministrativo, ma soprattutto Difensori).

Un coerente modello "service oriented" dove i vari servizi (webconference – telepresence, gestione documentale) organizzati secondo cluster indipendenti potevano essere modificati, aggiornati senza onerosi costi di ingegnerizzazione o customizzazione, esclusivamente sulla base di valutazioni cost-benefit con i nuovi prodotti tecnologici che si presentavano sul mercato.

Un modello vincente basato sul "core" rappresentato dalla realizzazione del fascicolo penale processuale con specifiche Digit (perfetta corrispondenza fra il fascicolo cartaceo con quello digitalizzato, in formato PDF, inserimento di funzionalità di navigazione – segnalibri – riconoscimento OCR per la ricerca "full text", e piena compatibilità con firme digitali e tutti i documenti digitali nativi, anche muniti di certificato – PEC, Marca Temporale, nonché sistemi di protezione permanente sul singolo file). Vincente nel momento in cui tutto il patrimonio documentale, rappresentato da PDF compatibili anche con le specifiche PDF/A per l'archiviazione a lungo termine, non dipendeva più per la sua conservazione, gestione e distribuzione da uno specifico applicativo, ma poteva con flessibilità essere gestito da diverse e sempre più innovative piattaforme di gestione documentale.

Si è arrivati, nell'evoluzione degli ultimi dieci anni, in relazione all'integrazione di sempre nuovi servizi, a realizzare l'ultima versione – Digit Smart – in grado di poter assicurare tutti i servizi richiesti e connessi ad un completo "processo penale online", versione applicata nel caso del presente procedimento penale.

Nell'attuale versione, la gestione documentale avviene all'interno di una piattaforma documentale ("content management") cosiddetta "ibrida".

I fascicoli digitali, una volta generati, vengono gestiti sul gestore documentale posizionato all'interno del Tribunale (solo Lan interna) e associata ai vari workflows per la condivisione e la loro progressiva formazione (versione on premise).

Al momento della discovery processuale, il fascicolo può essere caricato – in via unidirezionale – su identico gestore documentale online ("cloud"), dove vengono gestiti gli accessi esterni, ed in particolare quelli degli avvocati.

Ogni difensore risulta avere un profilo (account) che gli consente di visionare ed eventualmente scaricare solo i documenti inerenti le posizioni del proprio cliente.

La piattaforma "cloud" consente la possibilità di visionare direttamente online il documento digitale, o di effettuarne il download, con relativo tracciamento delle differenti attività.

Venendo allo specifico quesito, si è visto come la "disponibilità" in tempo reale degli aggiornamenti relativi alle produzioni documentali effettuate dalle parti in udienza, nonché la stessa possibilità di allegare atti e documenti per ogni parte processuale, da una qualsiasi delle stanze in collegamento, vada a "costituire" uno dei requisiti che assicurano la funzionalità della "partecipazione", in relazione all'art. 178 cpp.

In quest'ottica, il sistema adottato (Digit Smart) assicura il pieno rispetto di tali requisiti, come sopra riportato: dall'inizio dell'udienza preliminare, ogni parte/difensore, previa una semplice registrazione, può accedere attraverso il sistema WiFi del Tribunale (gratuito) alla piattaforma Cloud, entrare nel sito "Aula Gup", e avere a disposizione, oltre ad una serie di servizi "social", tutti i documenti e atti prodotti e/o depositati dal Giudice, Cancelliere e parti. Nessun onere viene richiesto, in relazione alla visione dei documenti online (disponibili sia in *preview* che su *browser*). Applicativi specifici – gratuiti, dedicati agli smartphone e Tablet consentono altresì una funzionale navigazione e visione dei documenti, adattata alle dimensioni della device, prevedendo anche il download e l'organizzazione in locale dei documenti elettronici.

Stazioni desktop posizionate in ogni aula, inoltre, consentono al pari di consultare gli atti ai difensori, essendo tutti servizi forniti via web (ci si collega ad un sito, si accede previa autenticazione, e si accede al sito documentale – AULA GUP – dedicato).

Tale "service" è di per sé esaustivo per rispondere alla richiesta/eccezione della difesa, non essendo richiesto da parte del Ministero – ovvero dal Tribunale di

Cremona - alcun contributo - sotto forma di diritti copia - per accedere a questa funzionalità.

La risposta è più articolata - e problematica - se la richiesta del service online gratuito, oltre che alla documentazione che si è formata durante la fase dell'udienza preliminare, riguarda anche l'intero fascicolo processuale, ovvero - nel caso di specie - gli 81 files corrispondenti ad altrettanti faldoni depositati dal PM, nonché le centinaia di intercettazioni telefoniche.

Si potrebbe osservare che il servizio di rilascio copie digitali era stato attivato in precedenza, a prescindere dalla scelta organizzativa dell'udienza preliminare "su tre aule collegate".

Una apposita postazione di consultazione degli atti digitali era stata predisposta - ed è tuttora a disposizione - dei difensori per la consultazione.

Il fascicolo cartaceo, sebbene "congelato" per il rispetto dei parametri di corrispondenza fra la copia/originale cartaceo e quella digitale, era ed è comunque a disposizione delle parti per la consultazione.

In sostanza, ogni difensore aveva ed ha la possibilità di consultare gli atti, digitali o analogici, senza corrispondere alcun diritto di copia.

Qualora il difensore avesse voluto il rilascio di una copia digitale, oltre alla consultazione, era chiamato a corrisponderne il relativo importo previsto per il "diritto di copia".

Il diritto di copia veniva - e viene giustificato, in questo caso, nell'attività di duplicazione e rilascio effettuata dalla Cancelleria, attività alla quale associare, secondo i parametri - particolarmente onerosi - previsti dal TUSG (e sul quantum, si vedano le osservazioni che seguono alla luce degli arresti della Giurisprudenza Amministrativa).

Adottato il sistema di gestione online ("cloud") in relazione al quale le copie digitali del fascicolo processuale (tecnicamente dei *duplicati digitali* secondo la normativa del Codice dell'Amministrazione Digitale) si trovano sulla piattaforma, e soprattutto la possibilità dei difensori, come nel caso di specie, di effettuare direttamente - senza intervento alcuno della Cancelleria, la copia digitale e il download del fascicolo, ci si è posti il problema se sussistessero ancora i presupposti per la "tassazione" associata al servizio rilascio copie, quando tale servizio materialmente non era più fornito, almeno nel presupposto materiale a base dell'imposizione tariffaria.

LA POSIZIONE DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA

Questo Ufficio, attraverso la Presidenza del Tribunale, ha cercato una costante interlocuzione con il Ministero di Giustizia sul punto, evidenziando, da ultimo²,

² In precedenza era stato formulato altro quesito al Ministero, ipotizzando, in relazione a quanto statuito dalla Tar del Lazio che "In quella sede il TAR Lazio (confermata dal Consiglio di Stato - di cui alla sentenza del 12/5/2014

le particolari peculiarità del processo e del servizio offerto, che replicavano, di fatto, la stessa ed identica situazione in cui si trova il difensore civilista quando accede ai servizi del Processo Civile Telematico: in quella sede, a fronte della mancanza di attività della Cancelleria, il difensore, quando scarica atti e documenti direttamente dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma del PCT, non è tenuto a corrispondere alcun onere collegato alla copia – duplicato digitale.

Si riporta per esteso lo specifico quesito formulato al Ministero, attraverso al Presidenza del Tribunale, con la espressa richiesta da parte di questo Ufficio di "esentare" qualsiasi pagamento – qualora la copie fossero state estratte direttamente dai difensori dalla piattaforma digitale Digit Smart, al pari di quanto avviene per il processo civile telematico.

"OGGETTO: Circolare 20 ottobre del 2015 Ministero Giustizia relativa ai diritti di copia Applicazione al caso concreto del fascicolo elettronico del procedimento penale c.d. "calcio scommesse"

PREMESSA

In relazione al procedimento cd "calcio scommesse" - questo Ufficio ha proceduto alla completa dematerializzazione degli atti processuali (oltre 150.000 pagine, in aumento).

Il fascicolo elettronico è disponibile alle parti sia su piattaforma "on premise" – ovvero accessibile solo all'interno del Palazzo di Giustizia _ , sia su piattaforma "cloud" – accessibile attraverso un sistema di profilazione e autenticazione - via Web.

In entrambe le funzionalità (interno/esterna) al fascicolo elettronico possono accedere SOLO i soggetti abilitati – ed aventi diritto secondo le norme del CPP, tramite idoneo sistema di autenticazione.

Si può affermare pertanto che NON ESISTONO COSTI DEL SERVIZIO da parte dell'Ufficio Giudiziario/Amministrazione, relativamente al rilascio delle copie – senza certificazione di conformità - , non svolgendo personale amministrativo alcuna attività relativamente al rilascio della copia elettronica ai difensori, o sostenendo l'ufficio alcun costo in riferimento a supporti magnetici, si se utilizza la piattaforma documentale in uso.

Il difensore, dopo essersi autenticato, può accedere al fascicolo elettronico, consultarlo online, e scaricare il relativo fascicolo, senza alcuna attività da parte della Cancelleria

4871/2014) in un caso del tutto analogo al presente (processo naufragio della Concordia), ha ritenuto "in esito all'individuazione della disciplina applicabile per analogia come invocato dalla stessa Amministrazione, che in attesa del regolamento previsto dal citato articolo 40 gli Uffici giudiziari possano chiedere, ai fini della copia della documentazione in atti utile alla difesa mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente, e non secondo la scelta dell'Amministrazione circa le loro modalità di archiviazione), esclusivamente e per una sola volta l'importo forfetario di Euro 295,16." (ora € 320,48 come da aggiornamento Gazzetta Ufficiale 149-2015

Ne consegue che si perfeziona nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 40 Testo Unico Spese di Giustizia 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. ³

La norma, alla luce anche della sentenza del Consiglio di Stato già citata nella circolare, che correttamente richiama il collegamento del diritto di copia al "costo del servizio" sostenuto dalla Pubblica Amministrazione, risulta chiara nell'escludere la possibilità per l'Amministrazione di riscuotere alcun diritto di copia (in quanto la copia elettronica viene estratta direttamente dal difensore, soggetto abilitato ad accedere al fascicolo elettronico ai sensi dell'art. 419 comma 2 cpp

Si richiede pertanto - in caso di condivisione dell'iter argomentativo sopra esposto - di impartire le relative disposizioni al personale di Cancelleria, al fine di rendere completamente operative le funzionalità innovative del sistema di gestione documentale adottato"

Inoltrato il quesito al Ministero da parte del Presidente del Tribunale di Cremona, perveniva a questo Ufficio la risposta del Dirigente del competente

³ Titolo IV

Diritto di copia e diritto di certificato

ART. 40. (L)

(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti. (1)

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico. (2)

1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile. (3)

1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. (4)

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.(4)

(1) A norma del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, nella L. 22 febbraio 2010, n. 24, fino all'emanazione del regolamento del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

(2) Questo comma è stato aggiunto dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193.

(3) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(4) Comma aggiunto dall'art. 52, comma 2, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Dipartimento Affari di Giustizia, che si allega al presente provvedimento: in sostanza, par di comprendere, per il competente organo del Ministero

- a) non poteva essere applicata nel processo penale la normativa di cui all'art. 40 1 quater T.U.S.G., anche di fronte di operazioni di estrazione copie digitali direttamente operate dalle parti del tutto identiche - come quella di specie, a quelle del Processo Civile Telematico;
- b) occorre certamente conformarsi a quanto previsto dalla sentenza del Tar – Consiglio di Stato citata, ma con modalità tali da richiedersi un pagamento “forfetario” pari a € 320,48 ogni qualvolta fosse stata rilasciata una copia su supporto non previsto dal T.U.S.G. (ovvero, se si applicasse questa indicazione, al presente caso, ogni qualvolta il difensore avesse scaricato direttamente files, PER OGNI SESSIONE)
- c) e comunque il principio forfetario non poteva essere applicato qualora la copia rilasciata avesse avuto un contenuto “contabile” per pagina, dovendosi in questo caso applicarsi le tariffe “per pagina” previste dal TUSG.⁴

E' evidente che la normativa, così interpretata dalla circolare del Ministero di Giustizia, si pone in aperta violazione ad un elementare diritto di uguaglianza delle parti di fronte alla legge (ex art 3 Costituzione), per di più andando a discriminare le parti interessate da un procedimento penale (e quindi in relazione ad un potenziale pregiudizio alla sfera dei valori della persona ed in particolare sul diritto di libertà) rispetto a quelle interessate a tutelare diritti prevalentemente di natura economica/civile.

Se la copia digitale (senza certificazione, come nel caso di specie) è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi nel processo civile non è dovuto alcun diritto di copia. Se la copia digitale – meglio - il duplicato digitale è estratto dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi nel processo penale il diritto di copia è dovuto, e addirittura in relazione alle tariffe massime previsto dal parametro “a conteggio pagine”.

Nessun valore inoltre quale attività di “servizio cancelleria” a sé stante può essere attribuito alla materiale opera di “dematerializzazione”: non sempre è dimostrabile, come nel caso di specie, che la l'attività sia stata svolta da personale amministrativo e che abbia avuto un costo quantificabile, ma soprattutto non vi è corrispondenza fra “servizio di dematerializzazione” e

⁴ Omettendo per altro la nota un quanto mai doveroso approfondimento in relazione alla equazione attività di cancelleria=diritto di copia, ben evidenziata anche in termini economici dalla sentenze del Tar e CdS citate (ovvero se non vi è attività non sorge un diritto di imposizione in capo allo Stato) TAR Lazio, sez. I, sentenza 12 marzo – 12 maggio 2014, n. 4871 “dottrina e giurisprudenza hanno a lungo dibattuto circa la natura dei diversi oneri economici imposti ai cittadini che vengono in contatto con l'Amministrazione: nel caso in esame, la mancanza di ogni rapporto con la base impositiva (reddito, ricchezza o utilità sperata dal giudizio) osta, alla stregua della chiara previsione dell'articolo 53 della Costituzione, al riconoscimento di una natura tributaria della disciplina, che deve essere quindi ricondotta ai concetti di “tassa” o “diritto” economico, connessi all'approntamento ed allo svolgimento, da parte dell'Amministrazione, ed al conseguente utilizzo”

"rilascio copia digitale", nel senso che l'attività di formazione del fascicolo elettronico prescinde dal – solo eventuale (nessuno potrebbe chiedere copia) – riutilizzo per l'attività di rilascio copie ai difensori, ma è finalizzata principalmente ad in gestione, per fini interni (Cancelleria, Pubblico Ministero, Giudici, nonché archiviazione sostitutiva a lungo termine): in sostanza potrebbe – se sussistente, l'attività di dematerializzazione rientrare nelle generali "spese di giustizia", con i relativi provvedimenti di condanna solo all'esito della riconosciuta responsabilità penale.

Non può essere per altro attribuito alcun rilievo alla circostanza che il sistema in uso – gestione documentale digitale con possibilità di collegamento online diretto degli avvocati – sia attualmente operativo esclusivamente presso il Tribunale di Cremona: l'innovazione tecnologica e il servizio offerto vanno unicamente per "primi" ad assicurare – quale strumento tecnico - quella condizione oggettiva di uguaglianza fra la parte nel processo penale e la parte nel processo civile: identica condizione delle parti che deve essere il metro di valutazione per l'applicabilità della normativa di cui all'art. 40 1 quater TUSG in entrambi i casi.

Si impone, come per altro ammesso anche dal Tar del Lazio nella sentenza citata, una interpretazione estensiva della normativa di all'art. 40 1 quater TUSG,⁵ di per sé sufficiente in questa sede, potendosi certamente arrivare all'applicazione analogica, ritenendosi che a maggior ragione la previsione favorevole in relazione all'esenzione del diritto di copia sia applicabile, nel caso di cui all'art. 40 1 quater TUSG, anche – e soprattutto, considerato i valori in gioco, al processo penale.

Del resto la stessa disposizione dell'art. 40 TUSG non delimita – "espressamente" – l'ambito di applicabilità al PCT, essendo al contrario formulata, correttamente, come norma di carattere generale.

Ma nel caso di specie entra in gioco, a giudizio di questo Ufficio, un ulteriore profilo che legittima l'interpretazione estensiva favorevole del comma 1 quater citato al processo penale, ovvero la tutela del diritto di difesa, in relazione al principio di oralità e di economicità processuale.

⁵ TAR Lazio, sez. I, sentenza 12 marzo – 12 maggio 2014, n. 4871

"Come è noto, un legittimo ricorso all'analogia "secondo legge" richiede peraltro la sussistenza di due presupposti: la assimilabilità delle fattispecie considerate, e la identità fra le Qualità perseguite; ai Qni della necessaria veriQca è quindi necessario partire dalla interpretazione della norma applicata., ovvero del T.U. approvato con DPR n. 115 del 2002, sulle spese di giustizia: dottrina e giurisprudenza hanno a lungo dibattuto circa la natura dei diversi oneri economici imposti ai cittadini che vengono in contatto con l'Amministrazione: nel caso in esame, la mancanza di ogni rapporto con la base impositiva (reddito, ricchezza o utilità sperata dal giudizio) osta, alla stregua della chiara previsione dell'articolo 53 della Costituzione, al riconoscimento di una natura tributaria della disciplina, che deve essere quindi ricondotta ai concetti di "tassa" o "diritto" economico, connessi all'approntamento ed allo svolgimento, da parte dell'Amministrazione, ed al conseguente utilizzo, da parte del cittadino, di un effettivo "servizio" in grado di fornire a quest'ultimo una qualche effettiva utilità. "

Come sopra osservato, dover assicurare, a pena di nullità, la “partecipazione” della parti, nelle sue varie sfaccettature, comporta il diritto ad avere immediata conoscenza dei documenti generati o prodotti **nella fase dell’udienza preliminare (dibattimentale)** – con quel sistema assicurato – in caso di “partecipazione a distanza”, dalla flessibilità e accessibilità della piattaforma documentale.

Ma al pari i principi di immediatezza, oralità, ed economicità, anche in termini di durata del processo, possono certamente essere pregiudicati qualora la parte non fosse messa nella piena disponibilità, attraverso il sistema digitale in uso presso il singolo Ufficio, di disporre in via immediata dell’intero patrimonio conoscitivo rappresentato dal fascicolo elettronico/digitale: conoscenza che non può limitarsi alla “visione online” dei documenti digitali, ma che comporta – la possibilità di gestione – anche off-line – il fascicolo elettronico, piena gestione che si ottiene favorevolmente attraverso il download del documento dalla piattaforma online sul PC o device del difensore/parte.

La possibilità di “maneggiare” il fascicolo elettronico, potendovi apporre note, segnalibri, o integrarlo con sistemi di indicizzazione personali, o utilizzare sistemi di ricerca più performanti rispetto a quelli utilizzabili solo attraverso la consultazione online rappresenta un non secondario aspetto di quel complessivo esercizio del diritto di difesa, in relazione ai parametri (immediatezza, oralità ed economicità) evidenziati.

Tale possibilità di gestire – all’occorrenza - off-line il fascicolo elettronico, integrandolo in relazione a funzionalità disponibili al di fuori dei servizi offerti dal Ministero di Giustizia o del singolo Ufficio Giudiziario, funzionalità che agevolano l’estrpolazione dei dati rilevanti utili ai fini della difesa, rappresenta una specifica attuazione del principio di cui all’art. 111 secondo comma di “condizioni di parità” delle parti davanti al giudice: le complete funzionalità che lo strumento informatico e il fascicolo elettronico consentono all’Ufficio del Pm devono essere assicurate anche alle altre parti.

L’assunto è del resto implicito nella stessa previsione normativa di cui all’art. 40 1 quater citato TUSG, ove viene proprio consentito al difensore di “scaricare” il documento elettronico, in forma semplice, per utilizzarlo liberamente off-line.

Ne consegue che avendo il Tribunale di Cremona realizzato nel caso di specie un sistema di gestione documentale che consente alle parti autorizzate non solo la visione online dell’intero fascicolo elettronico ma anche l’estrazione diretta di **duplicati digitali** (che essendo del tutto identici a livello di “hash” a quelli contenuti nel gestore, non necessitano di alcuna attività di rilascio e/o attestazione da parte della Cancelleria), conformemente a quanto previsto dall’art. 40 1 quater Testo Unico Spese di Giustizia **non sono dovuti i diritti di copia.**

E' per altro evidente che il provvedimento in questa sede sarà limitato – per evidenti limiti di “giurisdizione”, a rendere completamente accessibile (come di fatto lo era, anche in precedenza, per le parti che avevano richiesto il relativo accesso), previa le procedure di registrazione e autenticazione – la piattaforma documentale e il relativo contenuto a tutte le parti processuali, essendo comunque riservata al competente Ministero di Giustizia le ulteriori determinazioni in materia di eventuale “riscossione”

Il rilievo formulato in questa sede, andando ad incidere sull'effettivo esercizio di difesa delle parti all'interno del presente procedimento penale, deve ritenersi appartenere – per la sua soluzione - alla Giurisdizione Ordinaria

Sembra per altro opportuno la segnalazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le valutazioni in ordine ai profili generali di carattere amministrativo

PQM

- a) **Rigetta le eccezioni di nullità relativa all'udienza preliminare di cui al numero 1)**
- b) **Dispone l'applicabilità al procedimento in oggetto dell'art. 40 comma 1 quater TUSG, in riferimento al fascicolo elettronico contenuto nel gestore documentale online disponibile per il presente procedimento penale, nella parte in cui consente la visualizzazione online e l'estrazione diretta dei duplicati digitali, senza attività da parte della Cancelleria, previa registrazione e autenticazione da parte degli aventi diritto.**

Cremona 7/3/2016

12 G.U.F.
Dr Pierpaolo Beluzzi



DEPOSITATO IN UDIENZA

Cremona 7/3/2016

IL CANCELLIERE
(Ciambriello Roberto)

